

ALLEGATO 3

5-07902 Gebhard: Chiarimenti circa la deduzione dall'IRAP del costo del lavoro per l'assunzione di lavoratori stagionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli Gebhard ed altri, chiedono un chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, come noto, ammette la deduzione dell'IRAP, nei limiti ivi indicati, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro.

Preliminarmente, gli interroganti richiamano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione di una recente interrogazione, evidenziando che il calcolo dei centoventi giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.

Muovendo da tale premessa interpretativa, e dalla circostanza che l'anzidetta norma vale a decorrere dal periodo di

imposta 2016, gli interroganti chiedono «se sia corretto ritenere che i datori di lavoro possano ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente centoventi giorni».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che l'anzidetta norma, contenuta nella legge di stabilità 2016, decorre dal 1° gennaio 2016 e che la relazione tecnica stima complessivamente una perdita di gettito (tenendo conto anche degli effetti positivi di riduzione dell'IRAP deducibile dalle imposte sui redditi) pari a 25,2 milioni di euro a partire dal 2016.

Si ritiene, pertanto, che l'agevolazione spetti dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.